



ENTE CASSA E SCUOLA EDILE
della provincia di Pistoia

P.zza Garibaldi, 4 - 51100 Pistoia
☎ 0573.21126 r.a. - Fax 0573.27034
Internet: www.cassaedilepistoia.it
e-mail: info@cassaedilepistoia.it
Cod. Fiscale 80004310472

Prot. 589

Pistoia 17/10/2011

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
LORO INDIRIZZI

A TUTTI GLI STUDI PROFESSIONALI
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Congruità della mano d'opera denunciata. obbligo denuncia committenti e cantieri su MUT

La lotta per contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro, iniziata con l'introduzione del DURC, ha trovato la sua naturale prosecuzione con la firma di un accordo sugli indici di congruità della mano d'opera. Tale accordo, sottoscritto in data 28 ottobre 2010 dalle Parti Sociali del settore edile, detta le istruzioni operative per l'attivazione di quanto previsto dal ccnl 18 giugno 2008 all'art. 108, § 2, in materia di congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili e recepisce le indicazioni contrattuali sugli indici minimi di incidenza della mano d'opera sul valore dell'opera.

E' in corso di sperimentazione l'applicazione di tali indici per una valutazione sulla loro effettiva corrispondenza alle reali incidenze riscontrabili nelle varie tipologie di lavori. Il sistema andrà a regime, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 per i lavori che avranno inizio a partire da tale data.

Il controllo di congruità verrà effettuato su tutti i lavori pubblici e sui lavori privati di importo pari o superiore a 70.000,00 euro (importo che dovrà essere asseverato dal direttore dei lavori mediante autodichiarazione).

L'attestazione di congruità verrà effettuata dalla Cassa Edile competente, alla quale le imprese avranno l'obbligo di dichiarare il valore dell'opera complessiva nonché le eventuali imprese subappaltatrici e sub affidatarie.

Per i lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale mentre nei lavori privati al completamento dell'opera. Gli effetti pratici di tale accordo si sostanziano nell'emissione di un Documento Unico di Congruità irregolare qualora la mano d'opera denunciata per ogni cantiere sia inferiore a quella che si ottiene applicando al valore dell'opera gli indici minimi di incidenza. Tale irregolarità potrà essere sanata attraverso un apposito versamento equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale prevista. Riportiamo la tabella, per altro contenuta nel ccnl citato, con le percentuali di incidenza minime al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa:

CATEGORIE LAVORI PERCENTUALE

dell'opera

1 OG1 Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture	14,28%
2 OG1 Nuova edilizia industriale esclusi impianti	5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti	6,69%
5 OG2 Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6 OG3 Opere stradali, ponti, ecc.	13,77%
7 OG4 Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8 OG5 Dighe	16,07%
9 OG6 Acquedotti e fognature	14,63%
10 OG6 Gasdotti	13,66%
11 OG6 Oleodotti	13,66%
12 OG6 Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13 OG7 Opere marittime	12,16%
14 OG8 Opere fluviali	13,31%
15 OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16 OG10 Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17 OG12-OG13 Bonifica e protezione ambientale	16,47%

Poiché la verifica di congruità verrà effettuata sul singolo cantiere, si renderà necessario apportare alcune modifiche al sistema MUT onde consentire, per ogni lavoratore, l'inserimento delle ore lavorate su più cantieri, abbandonando il criterio del cantiere prevalente.

Inoltre, si renderà necessario anche attivare controlli sulle ore di ferie, permessi retribuiti e permessi non retribuiti che non potranno essere indicate in denuncia in misura superiore al monte ore annuale previsto dal ccnl.

Per quanto sopra dalla denuncia di Novembre 2011 si dovrà indicare sulla procedura MUT obbligatoriamente: generalità, codice fiscale, indirizzo del committente e, in caso di subappalto, anche il codice fiscale dell'appaltatore.

Nelle schede del MUT che si riferiscono agli operai, è stata aggiunta una sezione "**Cantieri del lavoratore**" con l'obbligo d'indicare per ciascun cantiere: i dati retributivi, le ore lavorate e le festività relative al periodo in cui lo stesso operaio ha svolto attività nel cantiere.

Se lo stesso operaio è presente in più cantieri nello stesso mese, i dati devono essere indicati distintamente e separatamente per ciascun cantiere.

Questi valori confluiranno automaticamente, in sommatoria, nella "scheda anagrafica" dell'operaio, dove, inoltre, sono stati aggiunti numerosi campi, da compilare, per ottenere una migliore specifica delle ore non lavorate.

Sicuri di una Vostra fattiva collaborazione rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore
(Dott. Sergio Lenzi)

